

mento dei premi annui ed entrerebbe subito in libera proprietà di titoli di Rendita 5% per un ammontare nominale pari alla metà di quello che era garantito dalla polizza Littorio, restando garantito per l'altra metà liquidabile in caso di premorienza o in caso di vita e dopo un numero di anni dipendente dall'età, ma mediamente pari a 8 anni e mezzo.

Per quanto riguarda le modalità pratiche inerenti al prolungamento delle polizze Littorio nelle suddette combinazioni, in considerazione del fatto che dette polizze scadono tutte nel 1937 e che è opportuno, per semplicità amministrativa, che per i nuovi contratti la scadenza delle rate semestrali di premio coincida con la scadenza delle cedole, si potrebbe dare ai nuovi contratti effetto 1° luglio 1937 o 1° gennaio 1938, secondochè provengano da polizze scadenti nel primo o nel secondo semestre del 1937. - Naturalmente, all'atto della emissione del nuovo contratto, l'assicurato sarà tenuto a corrispondere in contanti il rateo d'interesse, calcolato al saggio dell'1,75% semestrale, maturato dal 1 gennaio o dal 1 luglio 1937 alla data di scadenza della polizza Littorio. -

Allo scopo di sollecitare anche con qualche agevolazione l'adesione degli assicurati, si proporrebbe di coprire gratuitamente il rischio di premorienza dalla data di adesione alla data alla quale avrebbe effetto il nuovo contratto, nel senso che in caso di morte prima di tale data il capitale nominale assicurato verrebbe per intero corrisposto in titoli di Rendita 5% senza addebito del 15% in contanti. -

Per capitali assicurati non superiori a L.20.000 nominali, vale a dire presumibilmente per tutte le polizze Littorio, si proporrebbe altresì che agli assicurati che aderiscono ad una delle due combinazioni suddette il rischio, per quanto si riferisce alla prestazione in titoli, sia assunto senza visita medica, dietro il

